

Emanuele Lucchini Guastalla

Emergenza Covid-19 e diritto privato: quali rimedi?

Sommario: 1. Premessa. – 2. Misure emergenziali e rapporti contrattuali pendenti. Quali rimedi? – 3. Il problema dei contratti di locazione. – 4. Alcune previsioni specifiche del legislatore dell'emergenza: in particolare, contratti di finanziamento, appalti, contratti del mondo della cultura, dei trasporti e del turismo. – 5. Rilievi conclusivi.

1. Premessa

A partire dalla fine del mese di febbraio di quest'anno, il manifestarsi di sempre più numerosi contagi e il crescente allarme per la diffusione dell'infezione da Covid-19 ha spinto le autorità italiane, centrali e locali, ad adottare una serie di misure emergenziali che possono sinteticamente essere così riassunte:

- a) una progressiva adozione di misure limitative della libertà di circolazione e delle riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la chiusura di cinema, teatri, musei;
- c) la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio (a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità), delle attività di bar e ristoranti, oltre che di molte altre attività d'impresa o professionali.

Il mese di maggio ha visto un graduale alleggerimento di queste misure di contenimento. L'attenzione all'andamento del contagio è però rimasta alta, e pervasive sono state le misure precauzionali imposte a chi ha ripreso le attività, con inevitabile freno per la redditività di molte attività industriali, commerciali e professionali.

È chiaro che gli effetti economici della pandemia e delle misure di contenimento non sono destinati a una breve durata. Si prevede, infatti, che per un tempo piuttosto lungo si dovrà fare i conti con un'economia che non funzionerà a pieno regime: una "90% Economy", come è stata descritta dall'*Economist*¹, che si prevede sarà più ingiusta, meno innovativa e più incerta² – e sotto questo profilo gio-

¹ *The Economist*, 2-8 maggio 2020.

² *Ivi*, 13 ss.

cano un ruolo anche l'instabilità, quantomeno temporanea, del quadro normativo e le prevedibili difficoltà di funzionamento per gli organi giurisdizionali, destinati a operare, per un certo periodo, a "scartamento ridotto".

2. Misure emergenziali e rapporti contrattuali pendenti. Quali rimedi?

Guardando agli effetti delle misure di contenimento adottate dalle autorità italiane sui rapporti contrattuali pendenti, diverse sono le conseguenze generate dalla situazione di *lockdown*³.

³ In argomento si è venuta formando, in questi mesi, una letteratura consistente; senza pretesa di completezza, cfr. G. ALPA, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 57 ss.; E. BELLISARIO, *Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato*, in *giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020; Francesca BENATTI, *Contratto e Covid-19: possibili scenari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, p. 198 ss.; A.M. BENEDETTI-R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancario.it*, 25 marzo 2020; A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, in *Contratti*, 2020, p. 213 ss.; ID., *Obbligazioni e contratti al tempo dell'emergenza: l'esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020)*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 266 ss.; ID., *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 68 ss.; C. BERTI-B. DE PAOLA, *Il «fatto storico» Covid-19 come criterio di riqualificazione dell'«atto» e del «rapporto»*, in *Resp. civ. e prev.*, 2020, p. 578 ss.; A. BUSANI-E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle misure di emergenza*, in *Il Sole 24 Ore*, 1° aprile 2020, p. 11; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 422 ss.; O. CLARIZIA, *Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?*, *ivi*, p. 352 ss.; L. COPPO, *Il diritto a rifiutare la prestazione parziale: una lettura solidaristica*, *ivi*, p. 396 ss.; C. CREA, *Contractual business network e pandemia: a forward-looking agenda?*, *ivi*, p. 408 ss.; N. CRISPINO-M. SANNINO, *L'impatto delle misure di contenimento del coronavirus sulle locazioni commerciali e gli strumenti a disposizione del conduttore*, in *Studium iuris*, 2020, p. 675 ss.; V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *giustiziacivile.com*, 31 marzo 2020; A. D'ADDA, *Locazione commerciale ed affitto di ramo d'azienda al tempo del CoViD-19: quali risposte dal sistema del diritto contrattuale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 102 ss.; T. DALLA MASSARA, *I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia*, in *Contratti*, 2020, p. 351 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento (Art. 3, comma 6 bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, introdotto dall'art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 571 ss.; E. DEL PRATO, *CoViD-19, Act of God, Force Majeure, "Hardship Clauses", Performance and Nonperformance*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 64 ss.; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in *giustiziacivile.com*, 27 marzo 2020; F. DI MARZIO, *Comunità. Affrontiamo la nostra prova*, in *giustiziacivile.com*, 12 marzo 2020; A.A. DOLMETTA, *Locazione di esercizio commerciale (o di studi professionali) e riduzione del canone per «misure di contenimento» pandemico*, in *ilcaso.it*, 23 aprile 2020; ID., *«Misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell'obbligazione (prime note all'art. 91 comma 1 d.l. n. 18/2020)*, in

Banca, borsa, tit. cred., 2020, I, p. 151 ss.; ID., *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, in *giustiziacivile.com*, 4 giugno 2020; A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 236 ss.; G. FEDERICO, *Adeguamento del contratto e doveri di solidarietà: per un'ermeneutica della dignità*, in *Questione giustizia*, 9 aprile 2020; E. FERRANTE, *Pandemia e contratto. Alcune proposte per il contenimento dell'incertezza*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 300 ss.; F. FERRO LUZZI, *Effetti secondari del Covid-19: la sopravvenuta, momentanea, modifica del dna dell'oggetto del contratto di locazione di esercizio commerciale*, in *giustiziacivile.com*, 9 giugno 2020; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in *giustiziacivile.com*, 29 aprile 2020; F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, in *giustiziacivile.com*, 1° aprile 2020; E. GIORGINI, *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 274 ss.; G. GRISI, *La lezione del coronavirus*, in *juscivile.it*, 2020, I, p. 190 ss.; M. GRONDONA, *Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica: l'eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinegoziazione*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 314 ss.; L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia*, in *giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020; G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 366 ss.; C. IRTI, *"Contratti di soggiorno" e Covid-19. Parte prima. Nel periodo emergenziale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 458 ss.; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in *giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020; ID., *Sopravvenienze e rimedi al tempo del "coronavirus": interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, p. 129 ss.; ID., *CoViD-19 e sopravvenienze contrattuali: un'occasione per riflettere sulla disciplina generale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 80 ss.; D. MAFFEIS, *Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *giustiziacivile.com*, 10 aprile 2020; C. MASCIOPINTO, *I contratti in corso di esecuzione e l'attuale emergenza sanitaria*, in *Contratti*, 2020, p. 449 ss.; U. MATTEI-A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020; R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, in *giustiziacivile.com*, 27 aprile 2020; E. NAVARRETTA, *CoViD-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 87 ss.; V. PANDOLFINI, *Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?*, in *Contratti*, 2020, p. 308 ss.; A. PEPE, *L'emergenza sanitaria da Coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 596 ss.; C. PILIA, *Le tutele dei diritti durante la pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?*, in *Persona e mercato*, 2020, p. 77 ss.; F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, in *Contratti*, 2020, p. 485 ss.; M. PUCCI, *Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi del Coronavirus*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 12 bis, maggio 2020, p. 592 ss.; L. RUGGERI-M. GOBBI, *Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale*, *ivi*, p. 340 ss.; D. SANTARPIA, *Modelli e tecniche di "amministrazione" del rapporto contrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 94 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, in *giustiziacivile.com*, 21 aprile 2020; ID., *Una soluzione strutturale nell'emergenza: locazioni commerciali e impossibilità temporanea*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento 3/2020, p. 110 ss.; V. SANGIOVANNI, *Mutui fondiari e leasing immobiliari d'impresa nell'emergenza da Covid-19*, in *Immobili & proprietà*, 2020, p. 384 ss.; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, in *giustiziacivile.com*, 17 aprile 2020; C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?*, in *giustiziacivile.com*, 15 aprile 2020; R. SENIGAGLIA, *"Contrat-*

In molti casi è stato subito evidente come le misure adottate dalle autorità in seguito all'emergenza sanitaria abbiano reso impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione di determinate prestazioni contrattuali. Gli impedimenti introdotti con tali misure rientrano, infatti, in quello che tradizionalmente è indicato come "*factum principis*".

Tale circostanza, in applicazione dell'art. 1256, comma 2, c.c., giustifica il mancato adempimento del debitore: fintanto che permane il fattore impossibilitante, il ritardo è giustificato e il debitore non è esposto a responsabilità. Così, la necessaria chiusura di un cantiere e la sospensione dei lavori in corso si rivelano idonee a giustificare un ritardo dell'appaltatore nella consegna dell'opera. Se l'impossibilità diventa definitiva – o comunque quando il ritardo è tale, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, per cui il creditore non ha più interesse a ricevere l'adempimento, o il debitore non può più essere ritenuto obbligato – l'obbligazione si estingue.

Nell'ottica del rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, all'impossibilità definitiva (e all'estinzione dell'obbligazione) si collega la risoluzione di diritto del contratto, con conseguente restituzione di quanto eventualmente versato in precedenza (art. 1463 c.c.). Questo se l'impossibilità della prestazione è totale. Per contro, se l'impossibilità è solo parziale, la controparte è legittimata a pretendere una riduzione del corrispettivo oppure a esercitare il recesso, nel caso in cui non abbia interesse a ricevere una prestazione parziale (art. 1464 c.c.).

Le misure di contenimento possono poi rilevare non già rendendo impossibile l'adempimento, bensì nel senso di renderlo più oneroso (si pensi all'incremento del prezzo delle materie prime impiegate, o dei costi di trasporto). Sotto questo aspetto, come è ben noto, il codice civile contempla la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in relazione ai casi in cui – nei contratti sinallagmatici a esecuzione continuata o periodica ovvero differita – la prestazione di una delle

ti di soggiorno" e Covid-19. Parte prima. Nel periodo post-emergenziale, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 12 bis, maggio 2020, p. 468 ss.; P. SIRENA, L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell'epidemia di CoViD-19, in Nuova giur. civ. comm., Supplemento 3/2020, p. 73 ss.; G. TRIMARCHI, Le "locazioni commerciali", il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata, in Notariato, 2020, p. 235 ss.; ID., Il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata tra inadeguatezza delle categorie tradizionali e ruolo delle clausole "generalì", in Contratti, 2020, p. 433 ss.; E. TUCCARI, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, in jus civile.it, 2020, 2, p. 465 ss.; S. VERZONI, Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, in Giustiziavivile.com, 25 marzo 2020; G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, in Persona e mercato, 2020, p. 3 ss.; M. ZACCHEO, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, in giustiziavivile.com, 21 aprile 2020. Cfr. altresì l'intervista Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica, a V. ROPPO e R. NATOLI, in Giustizia insieme. Una recente analisi della disciplina emanata in periodo di emergenza è poi condotta nella Relazione tematica n. 56, 8 luglio 2020, dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione (consultabile all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf).

parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. La disciplina codicistica, d'altra parte, appare in prima battuta vocata allo scioglimento del vincolo, unico rimedio che la parte pregiudicata dall'onerosità sopravvenuta può direttamente invocare; per contro, la manutenzione del rapporto (mediante l'offerta di modificare equamente le condizioni del contratto) è lasciata all'iniziativa della controparte⁴.

Uno spazio applicativo potrebbe ipotizzarsi anche per la presupposizione. È noto come il richiamo a questa figura consenta di ipotizzare lo scioglimento del vincolo contrattuale qualora non si verifichi, o venga meno, una determinata situazione di carattere obiettivo che debba ritenersi tenuta presente dalle parti al momento della conclusione (e dunque sia da considerarsi quale presupposto comune della stipulazione).

Come si può notare, il sistema codicistico, così come la valorizzazione della presupposizione, in presenza di siffatte circostanze perturbative tende alla cancellazione del contratto. La manutenzione del vincolo con contenuto ridotto o modificato, invece, sembra rivestire un ruolo di secondo piano.

Da più parti si tende a ritenere che questo quadro non sia soddisfacente, con un'inadeguatezza che la presente situazione di crisi renderebbe ancor più evidente. L'obiettivo da perseguire sarebbe piuttosto quello della conservazione dei vincoli contrattuali, non già il loro dissolvimento. Per queste ragioni – già prima dell'attuale emergenza, ma ora con nuova intensità – molti interpreti propongono soluzioni volte ad ammettere un obbligo di rinegoziazione, fondato sul principio di buona fede e correttezza⁵.

⁴ Nella *Relazione tematica* dell'Ufficio del massimario, cit., 20, si afferma che «L'art. 1467 c.c. è sicuramente un'espressione di inadeguatezza degli strumenti preordinati alla soluzione della problematica delle sopravvenienze, dal momento che riconosce la possibilità di richiedere la revisione del contratto divenuto iniquo solo alla parte che, in teoria, avrebbe meno interesse al riequilibrio, in quanto da esso avvantaggiata. Ciononostante, sempre la norma in parola è dimostrativa di come l'ordinamento privilegi la conservazione del contratto mediante revisione, rispetto alla caducazione del rapporto negoziale. Non è accidentale, infatti, che la richiesta di riconduzione ad equità del contratto abbia l'effetto di vanificare la domanda di risoluzione eventualmente proposta dalla parte onerata da sopravvenienze».

⁵ In senso favorevole si esprime anche la *Relazione tematica* dell'Ufficio del massimario, cit., 20 ss.

Come è noto, nel disegno di legge di «Delega al Governo per la revisione del codice civile» (DDL Senato 1151) si prevede la disciplina del «diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti». Il recente documento dei Civilisti italiani, *Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia* (consultabile all'indirizzo https://www.civilistiitaliani.eu/images/notizie/Una_riflessione_ed_una_proposta_per_la_migliore_tutela_dei_soggetti_pregiudicati_dagli_effetti_della_pandemia.pdf) auspica che a conclusione del normale iter di elaborazione del decreto legislativo si giunga all'introduzione di un art. 1468-bis che consenta alla parte pregiudicata di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrat-

Sul punto, tuttavia, non può dirsi raggiunta una *communis opinio*.

Al di là di tale questione, nondimeno, appare senz'altro una delle soluzioni più auspicabili, con riguardo ai rapporti contrattuali in corso di svolgimento, quella di un'eventuale rinegoziazione dei termini dell'accordo su base volontaria.

3. Il problema dei contratti di locazione

Il legislatore dell'emergenza è intervenuto con alcune disposizioni specifiche, nel contesto di una torrenziale attività normativa.

Fermo quanto si dirà in merito ai contratti degli operatori della cultura e dei contratti di viaggio, oltre che ai contratti di finanziamento, si può qui ricordare la peculiare previsione⁶, di carattere generale, introdotta con il decreto "cura Italia" (d.l. n. 18/2020), in base alla quale «*Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*». Si tornerà brevemente su questa disposizione più avanti, mentre ora appare utile svolgere un essenziale esame con riferimento ad alcune categorie o tipi contrattuali specifici.

Fra gli ambiti in cui si è rivelato più preoccupante l'impatto della crisi vi è quello delle locazioni di immobili destinati ad attività commerciali e produttive (molte delle quali, come si è ricordato all'inizio, sono state sospese o limitate dall'autorità)⁷.

tuali. D'altra parte, il medesimo documento, con specifico riferimento all'emergenza legata alla pandemia, ritiene di formulare, in relazione alla problematica dei debiti pecuniari (per canoni di locazioni, corrispettivi di forniture e servizi, ecc.), una diversa proposta di intervento normativo, basata non già sul diritto dei contratti, bensì sulla valorizzazione del diritto della crisi di impresa, e finalizzata a favorire la rinegoziazione dei debiti pecuniari fra «imprenditori minori» (secondo la definizione del Codice della crisi d'impresa, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), lavoratori autonomi e professionisti, da una parte, e imprenditori «non minori», dall'altra.

⁶ Art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che modifica l'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Per l'analisi della disposizione, cfr. A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., p. 213 ss.; ID., *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, cit., p. 68 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., p. 571 ss.; A.A. DOLMETTA, «*Misure di contenimento*» della pandemia e disciplina dell'obbligazione (prime note all'art. 91 comma 1 d.l. n. 18/2020), cit., p. 151 ss.; G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, cit., p. 366 ss.; F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, cit., p. 485 ss. E v. anche la *Relazione tematica* dell'Ufficio del massimario, cit., p. 8 ss.

⁷ Sul tema, cfr., *ex plurimis*, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, cit., p. 422 ss.; V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali*

Una delle questioni più delicate – e posta con sempre più frequenza dai conduttori – riguarda la possibilità di ottenere una sospensione nel pagamento dei canoni o una loro riduzione, almeno fino a quando, con l’allentamento delle misure di contenimento e con il mitigarsi degli effetti della pandemia, l’attività non riprenda, almeno in parte, e con essa affluisca nuova liquidità.

Il legislatore italiano, con una norma fiscale contenuta nel decreto “cura Italia” (d.l. n. 18/2020)⁸ ha previsto in favore dei conduttori di botteghe e negozi un credito d’imposta pari al 60% del canone del mese di marzo. La norma ha carattere squisitamente tributario e non varia – sul piano del diritto privato – la prestazione del conduttore⁹. Nel più recente d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “rilancio”), è stato esteso l’ambito della misura¹⁰: non più solo per la locazione¹¹ di immobili destinati a botteghe o negozi, ma anche, fra l’altro, ad attività industriali, artigianali, agricole, di interesse turistico, entro una certa soglia di ricavi (per le imprese che superano tale soglia, il credito d’imposta spetta nella misura del 20%) e sul presupposto di una diminuzione di almeno il 50% del fatturato¹². Il credito d’imposta, inoltre, è commisurato ora ai canoni versati con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (e con riferimento ai mesi da aprile a dicembre per

e gli effetti giuridici dell’epidemia, cit.; A. D’ADDA, *Locazione commerciale ed affitto di ramo d’azienda al tempo del CoViD-19*, cit., p. 102 ss.; A.A. DOLMETTA, *Locazione di esercizio commerciale (o di studi professionali) e riduzione del canone per «misure di contenimento» pandemico*, cit.; F. FERRO LUZZI, *Effetti secondari del Covid-19: la sopravvenuta, momentanea, modifica del dna dell’oggetto del contratto di locazione di esercizio commerciale*, cit.; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del coronavirus*, cit.; V. PANDOLFINI, *Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?*, cit., p. 308 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, cit.; ID., *Una soluzione strutturale nell’emergenza: locazioni commerciali e impossibilità temporanea*, cit., p. 64 ss.; G. TRIMARCHI, *Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata*, cit., p. 235 ss.; ID., *Il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata*, cit., p. 433 ss.

⁸ Art. 65, d.l. n. 18/2020.

⁹ Cfr. sul punto V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia*, cit., p. 3: «In particolare, l’art. 65 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede in favore dei conduttori di botteghe e negozi un credito d’imposta pari al 60% del canone del mese di marzo. Disposizione che incide indirettamente sul contratto di locazione senza modificare la prestazione del conduttore e solo consentendogli di recuperare (non nell’immediato) parte del corrispettivo dovuto al locatore. Infatti, norma si colloca ed esaurisce i propri effetti sul piano tributario quando, nell’alleviare la posizione economica del conduttore, presuppone comunque il pieno adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone».

¹⁰ Art. 28, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e successivamente modificato per opera dell’art. 77, comma 1, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

¹¹ Oltre che di *leasing* e di concessione.

¹² Il credito d’imposta spetta peraltro alle strutture alberghiere (e, a seguito di modifica apportata con la legge di conversione n. 77/2020, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, oltre che, con ulteriore modifica introdotta con d.l. n. 104/2020, alle strutture termali) indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (cfr. art. 28, comma 3, d.l. n. 34/2020).

le strutture turistico ricettive). Esso spetta altresì agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione¹³ di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Va aggiunto che è ora prevista dal decreto la cedibilità del credito di imposta, che può avvenire anche a favore di banche e intermediari finanziari, oltre che – come puntualizzato dalla modifica introdotta con la legge di conversione n. 77/2020 – in favore dello stesso locatore, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare¹⁴.

Ma il legislatore è intervenuto sul piano esclusivamente tributario e non del tutto univoche sono le conseguenze che da tale intervento possono dedursi circa la debenza o meno del canone dal punto di vista civilistico¹⁵.

In quest'ottica, il problema può essere considerato sotto un duplice profilo: a) delle regole sulla eccessiva onerosità sopravvenuta; e b) di quelle sulla impossibilità sopravvenuta.

a) Pare anzitutto da escludere che possa applicarsi la disciplina relativa all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Qui la prestazione che diverrebbe più onerosa è quella del pagamento della somma di denaro; ciò, chiaramente, non tanto in via diretta (il canone in quanto tale rimane sempre lo stesso), quanto piuttosto in rapporto alla controprestazione (la disponibilità del bene locato perde utilità per il conduttore, che tuttavia deve pagare lo stesso canone pattuito in epoca pre-Covid). Vero è che la giurisprudenza dà, in talune ipotesi, rilievo anche alla c.d. onerosità indiretta, cioè quella determinata dallo svilimento della controprestazione. Tuttavia – come è stato condivisibilmente osservato¹⁶ – si tratta di un principio emerso in relazione allo svilimento

¹³ Oltre che di leasing e di concessione.

¹⁴ In base al comma 5-bis dell'art. 28, d.l. n. 34/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 77/2020, «In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone».

¹⁵ Nel senso che dalla disciplina fiscale non si potrebbero trarre conseguenze circa la doverosità del pagamento del canone sul piano civilistico, cfr. A.A. DOLMETTA, *Locazione di esercizio commerciale (o di studi professionali) e riduzione del canone per «misure di contenimento» pandemico*, cit., p. 3 s.; V. PANDOLFINI, *Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?*, cit., p. 310.

¹⁶ Il riferimento è a U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, cit., p. 7 s., secondo il quale «La prestazione che si suppone sia divenuta eccessivamente onerosa sarebbe il pagamento dei canoni: ma tali canoni sarebbero eccessivamente onerosi non perché è aumentato il costo del denaro (né perché l'attività non consentirebbe margini di profitti idonei a consentire il pagamento dei canoni), quanto piuttosto perché non corrisponderebbero più al valore di godimento dell'immobile per l'uso convenuto, che si è fortemente ridotto. Si dovrebbe perciò fare riferimento alla giurisprudenza consolidata che ammette la risoluzione anche nel caso di svilimento della controprestazione: ma tale giurisprudenza si riferisce all'ipotesi speculare – di dubbia estensibilità alla fattispecie in esame – in cui il denaro si sia svalutato e la prestazione dovuta sia

della prestazione pecuniaria (cioè al forte fenomeno inflattivo): la sua estensibilità all'ipotesi di fronte a noi oggi (cioè la limitata utilità degli immobili locati per ragioni commerciali o produttive) permane dubbia e verosimilmente da escludere¹⁷.

b) Concentrando ora l'analisi sul profilo della impossibilità sopravvenuta, si deve anzitutto premettere che, in merito, sono venute emergendo plurime opinioni, che non sarebbe possibile enucleare con la dovuta precisione in questa sede. Non dimeno, per tratteggiare, almeno in via problematica, le linee del problema, appare utile analizzare due ricostruzioni sensibilmente divergenti proposte in dottrina, le quali, nella diversità dei percorsi argomentativi seguiti, mettono in luce con efficacia e chiarezza i termini salienti della questione.

La prima delle tesi ricordate¹⁸ fa leva sull'obbligazione del locatore di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto (oltre che in buono stato locativo). Sotto questo profilo, le misure di contenimento (che hanno temporaneamente vietato o limitato lo svolgimento di ampia parte delle attività professionali ed economiche) si risolverebbero in un "*factum principis*", tale da determinare la sopravvenuta impossibilità della prestazione di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto.

Si tratta, invero, di impossibilità temporanea (dunque non tale da determinare,

diventata eccessivamente onerosa perché i suoi costi di produzione, essendosi mantenuti fermi, non possono essere più sopportati al prezzo convenuto». In senso adesivo, v. A. D'ADDA, *Locazione commerciale ed affitto di ramo d'azienda al tempo del CoViD-19*, cit., p. 108, che afferma: «le indicazioni giurisprudenziali in punto di rilevanza dello svilimento della prestazione riguardano fattispecie in cui chi si è obbligato ad un dare ovvero ad un *facere* dietro il pagamento di un corrispettivo, si veda pregiudicato per la sopravvenuta grave svalutazione monetaria, dipendente da circostanze straordinarie ed imprevedibili. Situazione del tutto diversa, anche in termini di conflitti di interessi coinvolti, da quella che qui ci interessa».

¹⁷ Pone, in altra ottica, l'accento sulla limitata utilità pratica della risoluzione per eccessiva onerosità nel contesto in esame la *Relazione tematica* dell'ufficio del massimario, cit., 6, ove si legge che «in uno con l'utilizzabilità del rimedio, il virus globale accende i riflettori sulla sua manchevolezza, legata alla sua propensione demolitoria e non conservativa del contratto. Il rimedio è volto a rimuovere il vincolo, non a riequilibrare il sinallagma. Pertanto finisce per fare terra bruciata delle relazioni d'impresa come di quelle fra privati cittadini, in quanto conduce alla definitiva risoluzione del rapporto, non alla transitoria riduzione dei corrispettivi, che l'art. 1467 c.c. alla lettera non contempla. Soltanto la parte favorita dallo sbilanciamento, può infatti evitare la risoluzione del negozio, offrendo di modificare equamente le condizioni di esso (art. 1467, comma 3, c.c.). A farle da specchio è la parte che patisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ma che può solo agire in giudizio per sciogliere il vincolo e solo purché non abbia già eseguito la propria prestazione. La parte fragile non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni contrattuali, né può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle concordate. Ora, nel contesto dei contratti commerciali, che sono ancillari all'esercizio dell'impresa e ne supportano la continuità, a fronte della sopravvenienza l'obiettivo precipuo del contraente sfavorito non è lo smantellamento del rapporto, ma la sua messa in sicurezza sul crinale di un riequilibrio reciprocamente appagante delle prestazioni».

¹⁸ A.A. DOLMETTA, *Locazione di esercizio commerciale (o di studi professionali) e riduzione del canone per «misure di contenimento» pandemico*, cit.

in linea generale, la risoluzione del contratto, salva l'operatività del secondo periodo dell'art. 1256, comma 2, c.c.). Ma poiché si tratta di contratto di durata, il ritardo nella prestazione si traduce nella definitiva mancanza di una parte dell'adempimento (cioè di quella parte di prestazione da rendersi nel periodo di vigenza della misura di contenimento). Pertanto sarebbe applicabile la norma sull'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.), la quale non contempla la risoluzione del contratto, bensì riconosce il diritto della controparte a una riduzione della controprestazione (salvo il diritto di recedere dal contratto qualora non abbia interesse alla prestazione parziale).

Ma in senso contrario si è condivisibilmente rilevato¹⁹ che la prestazione del locatore non è affatto divenuta impossibile (conferma ne è che, per lo più, i locali locati risultano utilizzati, benché in maniera limitata e spesso non profittevole). Ciò che manca è, propriamente, la possibilità di impiegare utilmente il bene nel contesto dell'attività economica. Sennonché, voler ribaltare sul locatore tale impossibilità presupporrebbe che l'utile svolgimento dell'attività commerciale da parte del conduttore colori la causa del contratto di locazione, laddove invece tale fattore appartiene all'ambito soggettivo dei motivi (del solo conduttore).

Ecco perché, secondo la opinione dottrinale da ultimo ricordata, una risposta al problema di liquidità della categoria dei conduttori non potrebbe trovare una soluzione con gli strumenti del diritto privato, dovendosi invece guardare a quelli del diritto della crisi di impresa: e attraverso questi ultimi, andrebbero individuati efficaci incentivi e idonee protezioni per favorire una negoziazione tra le parti, da svolgersi però non soltanto al di fuori delle sedi giurisdizionali, ma anche degli organismi di mediazione: di entrambi, infatti, la pandemia e le misure restrittive consentono solo un limitato funzionamento, oltretutto in un contesto che potrebbe vedere esplodere il contenzioso.

In materia di locazioni va altresì ricordato che il decreto "cura Italia" (d.l. n. 18/2020) ha disposto che «*l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020*»²⁰ (la so-

¹⁹ Il riferimento è ad A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, cit.

Nella *Relazione tematica* dell'Ufficio del massimario dell'8 luglio 2020, cit., p. 4, si legge: «Con maggiore difficoltà entro l'alveo applicativo dell'art. 1464 c.c. possono ricondursi i contratti di locazione, anche di beni produttivi, incisi dallo scotto della pandemia, dal momento che la prestazione di concessione in godimento rimane possibile e continua a essere eseguita quand'anche per *factum principis* le facoltà di godimento del bene risultino momentaneamente affievolite. Nel contratto di durata, la prestazione del locatore continua ad essere resa benché l'utilità che il conduttore ne ricava sia allo stato depressa. Fare perno sulle disposizioni in materia di impossibilità sopravvenuta per smarcare in tutto o in parte il locatario dal pagamento del canone vuol dire correggere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, dislocando una porzione delle conseguenze finanziarie del Covid da una parte all'altra del contratto, ma sulla base di una considerazione che appare ispirata al buon senso, più che al rigore giuridico».

²⁰ Art. 103, d.l. n. 18/2020, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con la legge

sensione, originariamente fissata al 30 giugno, è stata estesa al 1° settembre dalla legge di conversione n. 27/2020, e ulteriormente prolungata al 31 dicembre 2020 per opera della legge n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020). L'ampiezza del tenore testuale fa ritenere che la norma riguardi anche i casi di rilascio per morosità del conduttore. I commentatori non hanno mancato di rilevare come – a fronte dell'innegabile soccorso a favore del conduttore – possano sorgere non secondari problemi per il locatore: quest'ultimo infatti, anche qualora non riceva il pagamento del canone, si trova preclusa la possibilità di ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

Resta, in questo contesto, ancora da chiarire esattamente il ruolo del già ricordato disposto – di assai complessa decifrazione – di cui all'art. 91 del decreto “cura Italia” n. 18/2020 (che impone, come detto poc'anzi, di valutare il rispetto delle misure di contenimento ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore).

Non è chiaro, invero, se la norma riguardi soltanto le prestazioni che risultano direttamente impedito dalle misure di contenimento, o per contro non valga anche per i debiti pecuniari²¹, rispetto ai quali l'impossibilità non è tradizionalmente ritenuta configurabile. Parrebbe da preferire la seconda soluzione, peraltro limitatamente a casi specifici, e tenuto conto che la norma può al più giustificare il ritardo, non già determinare la liberazione del debitore²².

Va sottolineato che la soluzione di allocare *pro parte* il peso delle misure di lockdown fra le parti appare essere stata accolta dal legislatore nel d.l. “rilancio” (d.l. n. 34/2020) con particolare riferimento all'ambito sportivo. Oltre a un'articolata disciplina riguardante le ipotesi di concessione di impianti sportivi pubblici (stadi, piscine ecc.), con riguardo invece ai contratti di locazione di impianti di proprietà di privati si è infatti previsto quanto segue: «*La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.*

di conversione n. 27/2020 e, successivamente, con la legge n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020.

²¹ Nel senso che la norma in questione avrebbe un particolare rilievo proprio in relazione ai debiti di somme di denaro cfr. G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., p. 581. In argomento, cfr. anche T. DALLA MASSARA, *I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia*, cit., p. 351 ss.

²² Osserva T. DALLA MASSARA, *I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia*, cit., p. 360, che «un temperamento al principio di illimitata responsabilità del debitore pecuniaria può avere un senso proprio e soltanto in quanto si riferisca al tempo stretto dell'emergenza pandemica».

In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito»²³.

Le norme richiamate (1256, 1464, 1467, 1468 c.c.) si riferiscono all'impossibilità e alla eccessiva onerosità sopravvenute: il riferimento è alquanto generico, "a tutto campo", probabilmente non tanto per mera imprecisione del legislatore (per quanto una redazione più chiara sarebbe certamente stata preferibile) quanto per coprire l'intera area dei rimedi ipotizzabili, concentrando tutte le ipotesi verso la norma speciale. E in base a tale norma speciale, in ragione del predetto squilibrio di interessi a seguito del divieto dell'esercizio delle attività sportive, il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone nella misura presunta della metà, salva la prova di un diverso ammontare a carico dell'altra parte.

4. Alcune previsioni specifiche del legislatore dell'emergenza: in particolare, contratti di finanziamento, appalti, contratti del mondo della cultura, dei trasporti e del turismo

Sempre il decreto "cura Italia" (d.l. n. 18/2020) ha previsto altresì "misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", fra cui possono essere in particolare ricordate, in favore delle PMI e nei confronti di banche e altri intermediari finanziari²⁴, le seguenti:

- a) per le aperture di credito gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Volgendo ora l'attenzione al tema degli appalti, si è previsto²⁵ che, nei contrat-

²³ Art. 216, comma 3, d.l. n. 34/2020, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione 17 luglio, 2020, n. 77.

²⁴ Art. 56, d.l. n. 18/2020, successivamente modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dall'art. 65, d.l. 104/2020. Sul tema, cfr. V. SANGIOVANNI, *Mutui fondiari e leasing immobiliari d'impresa nell'emergenza da Covid-19*, cit., p. 384 ss.

²⁵ Art. 103, comma 2-ter, d.l. n. 18/2020.

ti tra privati, “in corso di validità”²⁶ dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati di 90 giorni. Inoltre, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori: previsione di immediata esigibilità (parziale) del corrispettivo che deroga al disposto dell’art. 1665 c.c., secondo cui il prezzo è dovuto, di regola, a seguito dell’accettazione dell’opera completata. Non poche perplessità ha sollevato questa norma, che potrebbe causare difficoltà ai committenti, costretti a pagare immediatamente, anche in contrasto con differenti termini di pagamento originariamente previsti nel contratto.

Particolari previsioni, di carattere temporaneo, riguardano poi il mondo della cultura e quello dei trasporti e del turismo²⁷.

Sotto il primo aspetto, l’art. 88 del decreto “cura Italia” (d.l. n. 18/2020) – disposizione successivamente modificata per opera del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 – prevede che «*A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura*».

La norma tuttavia prosegue introducendo una deroga alla disciplina ordinaria della impossibilità ex art. 1463 c.c. (da cui seguirebbe la risoluzione del contratto e la restituzione della prestazione eventualmente già eseguita).

Infatti si prevede che, di fronte alla richiesta del soggetto acquirente che domandi il rimborso, l’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. Dunque, in base a questa previsione (derogatoria rispetto ai principi) il prestatore del servizio può unilateralmente decidere se determinare lo scioglimento del contratto o tenerlo in vita con contenuto modifi-

²⁶ Così il testo della disposizione, con locuzione peculiare.

²⁷ In argomento, cfr. F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, cit.; C. IRTI, *“Contratti di soggiorno” e Covid-19. Parte prima. Nel periodo emergenziale*, cit., p. 458 ss.; A. PEPE, *L’emergenza sanitaria da Coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero*, cit., p. 596 ss.; M. PUCCI, *Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell’ordinamento giuridico italiano ai tempi del Coronavirus*, cit., p. 592 ss.; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, cit.; R. SENIGAGLIA, *“Contratti di soggiorno” e Covid-19. Parte prima. Nel periodo post-emergenziale*, cit., p. 468 ss.

cato. La *ratio* della previsione appare quella di evitare che gli operatori debbano fronteggiare una mole enorme di richieste di rimborsi pecuniari, difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario. Peraltro, a seguito di modifica recata dalla legge n. 77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020, la norma prevede ora altresì che «*L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati*».

L'articolo seguente (88-*bis*) del decreto "cura Italia" (d.l. n. 18/2020), rubricato "*Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici*" prevede anch'esso il ricorrere, ai sensi dell'art. 1463 c.c., della sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati, fra l'altro, dai soggetti risultati positivi al Covid-19 o nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, o dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio ecc.

Anche in relazione a queste ipotesi, viene stabilito che il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno, ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi²⁸ dall'emissione²⁹. Analoga è la previsione per gli organizzatori di pacchetti turistici, i quali, di fronte all'esercizio del recesso da parte del turista o nel caso di proprio recesso hanno la possibilità, in alternativa al rimborso, di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, oppure inferiore con restituzione della differenza di prezzo, o di emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Torna dunque anche in questa serie di ipotesi l'alternativa fra scioglimento del contratto o sua manutenzione con contenuto modificato, rimessa alla scelta unilaterale del vettore, dalla struttura ricettiva o dall'organizzatore del pacchetto turistico.

²⁸ Il termine – originariamente di un anno – risulta così esteso a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2020.

²⁹ Inoltre, in base al comma 5 dell'art. 88-*bis*, d.l. n. 18/2020 (come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dalla legge n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020), «*Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante*».